

Ordinanza
sull'organizzazione di esecuzione
dell'approvvigionamento economico del Paese
nell'ambito dell'industria dell'energia elettrica
(OEIE)

del 17 febbraio 1993 (Stato 22 luglio 2003)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 52 e 55 della legge sull'approvvigionamento del Paese¹ (LAP),

ordina:

Art. 1 Unione delle centrali svizzere di elettricità

¹ L'Unione delle centrali svizzere di elettricità (UCS) attua i preparativi necessari all'esecuzione di provvedimenti inerenti all'approvvigionamento economico del Paese nell'ambito della produzione, del trasporto, della distribuzione e del consumo di elettricità.

² Essa coordina i compiti delle centrali elettriche e istruisce i loro organi. Si organizza tenendo conto delle condizioni tecniche e regionali.

³ Essa è subordinata al Delegato all'approvvigionamento economico del Paese (Delegato).

Art. 2² Settore energia

Il settore energia rappresenta il Delegato al momento della preparazione dei provvedimenti.

Art. 3 Centrali elettriche

Le centrali elettriche che sono membri dell'UCS possono essere chiamate da quest'ultima a collaborare. Esse agiscono allora in nome e secondo le istruzioni dell'UCS.

Art. 4 Collaborazione con l'esercito, la protezione civile e le autorità civili

¹ Per pianificare e preparare i provvedimenti militari nell'ambito dell'industria dell'energia elettrica, il settore energia e l'UCS collaborano con gli organi dell'esercito.³

RU 1993 857

¹ RS 531

² Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 2 lug. 2003 sui provvedimenti preparatori in materia di approvvigionamento economica del Paese (RS 531.12).

³ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 2 lug. 2003 sui provvedimenti preparatori in materia di approvvigionamento economica del Paese (RS 531.12).

² Il settore energia garantisce la collaborazione con il Comando dell'esercito sul piano del personale.⁴

³ L'UCS propone al Comando dell'esercito specialisti qualificati nel settore dell'elettricità per incorporarli nello Stato maggiore dell'esercito.

⁴ Il settore energia e l'UCS collaborano con la protezione civile e le autorità civili in caso di chiamata della protezione civile o in caso di crisi e di catastrofi.⁵

Art. 5 Indennizzo

Il Dipartimento federale dell'economia⁶ disciplina l'indennizzo dell'UCS d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze.

Art. 6 Disposizioni finali

¹ Il Delegato e l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese sono incaricati dell'esecuzione e della vigilanza.

² La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 1993.

⁴ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 2 lug. 2003 sui provvedimenti preparatori in materia di approvvigionamento economica del Paese (RS **531.12**).

⁵ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 2 lug. 2003 sui provvedimenti preparatori in materia di approvvigionamento economica del Paese (RS **531.12**).

⁶ Nuova denominazione giusta la DCF del 19 dic. 1997 (non pubblicata).